



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

PRIMA SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice unico dott.ssa Stefania Ciani ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 40592 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2015 vertente

TRA

[redacted] residente in Roma, anche in nome e per conto dei figli [redacted], [redacted] e [redacted], con il patrocinio dell'avv. Cosimo Damiano Fabio Mastrorosa giusta procura speciale in atti;

attrice

E

[redacted] convenuto - contumace

CONCLUSIONI



All'udienza del 6 giugno 2018 parte attrice concludeva come da verbale di causa.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, [nome], in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità sui figli (all'epoca tutti minorenni) [nome] (tale dovendosi intendere la dicitura "anche in nome e per conto dei figli ..." di cui all'epigrafe dell'atto di citazione), conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, l'ex coniuge [nome] per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti per la violazione degli obblighi di mantenimento oltre che per la lesione della sua dignità e del suo onore, nella misura di euro 64.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia.

Premesso di aver contratto matrimonio con [nome] il 29 novembre 1997 e che in costanza di matrimonio erano nati quattro figli, [nome], [nome], [nome], [nome], deduceva l'attrice che con sentenza n. 18491 del 2012 il Tribunale di Roma pronunciava lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti ponendo a carico del [nome] l'obbligo di corrisponderle a titolo di assegno divorzile la somma mensile di euro 1000,00 e a titolo di contributo per il mantenimento dei figli con lei conviventi la ulteriore somma mensile di euro 2.000,00 a far data dall'ottobre 2012, oltre al 50% delle spese straordinarie afferenti i figli; che con decreto del 12 dicembre 2014 il medesimo Tribunale modificava le ridette condizioni ponendo a carico



del convenuto l'obbligo di corrispondere all'istante la somma mensile di euro 600,00 a titolo di assegno divorzile e la somma mensile di euro 350,00 per ciascuno dei figli nonché di provvedere direttamente al mantenimento della figlia che il convenuto si era reso sistematicamente inadempiente a tali obblighi di mantenimento nonché a quello di corrispondere il canone di locazione dell'immobile abitato dalla medesima e dai figli, il cui relativo contratto era stato sottoscritto da entrambi, di talché la stessa aveva ricevuto intimazione di sfratto per morosità; che, inoltre, il convenuto aveva posto in essere condotte lesive della dignità e dell'onore dell'attrice, offendendola e minacciandola financo di morte; in ragione di ciò la stessa esponente aveva sporto denuncia nei confronti del convenuto ed aveva intrapreso azione esecutiva per il recupero dell'ingente credito vantato nei confronti del medesimo; che, infine, tale situazione aveva cagionato all'istante un danno morale quantificabile in euro 2000,00 per ogni mese di inadempimento a decorrere dall'ottobre 2012.

Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocato, il convenuto che veniva, pertanto, dichiarato contumace.

Acquisita la documentazione prodotta dall'attrice e sentito il teste convenuto, all'udienza del 6 giugno 2018 il giudice tratteneva la causa in decisione con termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale.

La domanda attorea è fondata e merita di essere accolta nei limiti di seguito esposti.

Premesso che è onere del convenuto provare l'adempimento delle obbligazioni sul medesimo gravanti in virtù della sentenza di



scioglimento del matrimonio tra le parti (Trib. Roma, n. 18491 del 2012

– doc. all. n. 1 all’atto di citazione), come successivamente modificata con decreto dell’instestato Tribunale del 23 dicembre 2014 (doc. all. n. 2 all’atto di citazione), onere non assolto essendo il [redacted] rimasto contumace, mette conto evidenziare che l’inadempimento di quest’ultimo agli obblighi di mantenimento dei figli e di corresponsione dell’assegno divorzile all’ex coniuge è comprovato dal contenuto dei messaggi prodotti dall’attrice (doc. all. n. 3 all’atto di citazione), contenenti anche minacce, nonché dall’atto di pignoramento presso terzi notificato dalla [redacted] successivamente alla notifica, l’8 agosto 2014, dell’atto di precetto per il mancato pagamento dell’assegno divorzile e dell’assegno di mantenimento per i figli da ottobre 2012 a giugno 2014 (doc. all. n. 6 all’atto di citazione).

Orbene, a norma dell’art. 12 *sexies* della legge n. 898 del 1970 e successive modificazioni “*Al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno dovuto a norma degli artt. 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall’art. 570 c.p.*”, norma che prevede e punisce il delitto di “*Violazione degli obblighi di assistenza familiare*”.

A ciò aggiungasi che l’unico teste escusso nel corso del giudizio, [redacted], carabiniere, compagno dell’attrice, ha confermato che l’attrice ha ricevuto sul cellulare più volte e almeno in data 22 luglio 2013 e 13 ottobre 2013 messaggi di minaccia di farla morire di fame da parte del [redacted] a seguito dei quali la stessa aveva attacchi di panico.



Alla stregua delle illustrate emergenze istruttorie deve correttamente ritenersi che la condotta posta in essere dal convenuto integra gli estremi del reato di cui all'art. 12 *sexies* cit. oltre che del delitto di minaccia (art. 612 c.p.c.) e che trattasi di condotte idonee ad ingenerare nella vittima uno stato di ansia e preoccupazione, un turbamento psichico transitorio e soggettivo conseguente proprio al fatto di reato, come, peraltro, confermato nel caso specifico dal teste escusso, turbamento in cui si sostanzia il così detto danno morale, risarcibile a mente del disposto dell'art. 2059 c.c. in presenza di un reato anche se accertato incidentalmente.

Tale pregiudizio non può che essere liquidato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e tenuto conto della gravità dei fatti e delle illustrate emergenze istruttorie nonché del protrarsi negli anni della condotta del convenuto che, oltre a costringere l'attrice ad agire esecutivamente, l'ha anche esposta unitamente ai figli ad uno sfratto per morosità, appare equo quantificarlo in complessivi euro 20.000,00 attuali (euro 5.000,00 in favore dell'attrice e di ciascuno dei tre figli in nome dei quali la stessa ha agito).

Su tale somma, liquidata all'attualità e già rivalutata, decorrono e sono dovuti gli interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e dovranno essere corrisposte dal ~~vincitore~~ all'erario ai sensi dell'art. 133 del d.P.R. 115 del 2002, stante l'ammissione dell'attrice al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

P. Q. M.



